Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 17 maggio 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

1967

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1966, n. **1373.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Giorgione » di Castelfranco Veneto (Treviso).

N. 1373. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Giorgione », di Castelfranco Veneto (Treviso) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 12. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1966, n. **1374.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Gallipoli (Lecce).

N. 1374. Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Gallipoli (Lecce) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 13. — GRECO

LEGGE 19 aprile 1967, n. 269.

Compensi per i componenti della Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti la Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, di cui all'articolo 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567, nonchè al segretario di essa, è dovuta per ogni seduta una indennità di presenza di lire 6000 a partire dall'inizio dei lavori della Commissione stessa.

Ai componenti medesimi compete il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato aventi la qualifica di ispettore generale.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico del capitolo n. 1452 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 aprile 1967, n. 270.

Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il completamento e aggiornamento della Carta geologica d'Italia, ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 15.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le prestazioni dei geologi e tecnici specializzati, estranei all'Amministrazione dello Stato, utilizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in applicazione dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, sono regolate da apposito disciplinare da emanare dall'Amministrazione interessata d'intesa con il Ministero del tesoro, non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Il disciplinare avrà effetto dal 1° marzo 1966.

Art. 2.

I geologi e tecnici specializzati menzionati nel precedente articolo, le cui prestazioni siano state utilizzate entro il 31 dicembre 1966, possono partecipare ai concorsi nei ruoli del Corpo delle miniere banditi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza limiti di età, sino al 30 giugno 1970.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 15.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1967

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 aprile 1967, n. 271.

Sistemazione di debiti verso le Amministrazioni provinciali per assegni corrisposti al personale non di ruolo del cessato A.C.I.S. al 30 giugno 1952.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero della sanità è autorizzato a rimborsare alle Amministrazioni provinciali le somme da queste anticipate, fino al 30 giugno 1952, per il pagamento di stipendi o altri assegni alle assistenti sanitarie visitatrici e alle ostetriche provinciali non di ruolo del cessato Alto Commissariato per l'igiene la sanità pubblica.

Art. 2.

Il rimborso viene effettuato in base al rendiconto presentato dalle Amministrazioni provinciali creditrici, vistato dal prefetto, indicante l'ammontare delle somme da rimborsare, il periodo cui si riferiscono e la causa dei crediti. Al rendicanto devono essere allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute dall'Amministrazione provinciale.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge calcolato in lire 68.100.000, verrà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1967

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 aprile 1967, n. **272.**

Graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le misure delle sanzioni amministrative previste a carico dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi di cui all'articolo 50, commi secondo, terzo e quarto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonchè delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico possono essere graduate entro i limiti massimi stabiliti dalle norme predette sulla base di criteri di carattere generale da determinarsi dai Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori interessati.

Tali criteri debbono essere approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Nella determinazione dei criteri di cui al precedente articolo, i Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori predetti debbono tener conto della gravità della inadempienza, in rapporto alle reali circostanze che l'hanno determinata.

In particolare, fra i motivi attenuanti debbono essere considerate l'evidente buona fede e l'avvenuta spontanea regolarizzazione dell'inadempienza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 3 maggio 1967, n. **273.**

Istituzione in Pescara di un Istituto sperimentale per l'igiene e il controllo veterinario della pesca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, con sede in Pescara, l'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca, al quale è conferita personalità giuridica di diritto pubblico, sotto la vigilanza del Ministero della sanità.

Ad esso spettano i seguenti compiti:

a) eseguire studi e ricerche nel settore dell'igiene, del controllo sanitario e del trosporto dei prodotti della pesca, nonchè sulle malattie della fauna ittica, su propria iniziativa o su richiesta del Ministero della sanità e di altre pubbliche Amministrazioni;

b) compiere ricerche sullo stato di conservazione dei prodotti della pesca freschi, refrigerati, congelati;

c) svolgere attività di consulenza in materia di igiene e conservazione dei prodotti ittici;

d) collaborare con i competenti organi dello Stato alla formazione di personale specializzato nel settore degli studi diretti a migliorare le condizioni igieniche e di conservazione dei prodotti della pesca.

Art. 2.

L'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca svolge la sua attività nell'ambito del territorio nazionale, secondo le direttive impartite dal Ministero della sanità.

L'Istituto ha facoltà di promuovere la istituzione di dipendenti sezioni nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono organi dell'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca:

1) il presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Collegio dei revisori.

Art. 4.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per la sanità, dura in carica 3 anni e può essere riconfermato.

Il presidente sovraintende al funzionamento dell'Istituto, ne ha la legale rappresentanza, presiede il Consiglio di amministrazione, dà esecuzione alle relative deliberazioni e firma gli atti riguardanti la gestione. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti necessari che sottoporrà per la ratifica al Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto: dal presidente dell'Istituto, da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero della marina mercantile, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, da due esperti scelti dal Ministro per la sanità su terne proposte rispettiva-

mente dalla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari e dal Consiglio superiore di sanità e composte di docenti universitari, da due rappresentanti dei pescatori scelti dal Ministro per la sanità su terne proposte rispettivamente dalle Federazioni nazionali delle cooperative della pesca più rappresentative, e da un rappresentante di ciascuno degli Enti di diritto pubblico che concorrono al finanziamento dell'Istituto con il contributo di almeno 1 milione di lire annue.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Istituto, con voto consultivo e con funzioni di segretario.

Alla costituzione del Consiglio di amministrazione si provvede con decreto del Ministro per la sanità.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) sul programma annuale di attività dell'Istituto;

b) sul bilancio di previsione e sulle eventuali variazioni;

c) sul conto consuntivo;

d) sul regolamento del personale di cui al successivo articolo 8;

e) sui provvedimenti necessari per la gestione dell'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Art. 6.

Il Collegio dei revisori è costituito con decreto del Ministro per la sanità ed è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore a ispettore generale, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero della marina mercantile e da altro membro eletto dal Consiglio di amministrazione nella prima seduta.

Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni.

Art. 7.

Le entrate dell'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca sono costituite:

a) da un contributo annuo del Ministero della sanità di lire 15 milioni;

b) dai redditi dei propri beni;

c) dai proventi della vendita di pubblicazioni e di prestazioni a pagamento;

d) dai contributi di Enti di diritto pubblico, di istituti, associazioni e privati;

e) dai compensi per studi e consulenze.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Istituto sono sottoposti all'approvazione del Ministero della sanità, che provvede sentito il Ministero del tesoro.

L'anno finanziario dell'Istituto coincide con l'anno finanziario dello Stato.

Art. 8.

Entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge sarà approvato con decreto del Ministro per la sanità il regolamento nel quale saranno contenute le norme per la nomina del direttore dell'Istituto e dell'altro personale tecnico ed amministrativo e quanto altro occorre per assicurare il migliore andamento dei singoli servizi.

Art. 9.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità, lo statuto dell'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca.

Art. 10.

All'onere annuo di lire 15.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte, per l'anno finanziario 1967, con riduzione, per pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 1283 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio suddetto e, per gli anni finanziari successivi, con riduzione del capitolo corrispondente.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1967

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1967, n. **274**.

Autorizzazione al Fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 274. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano, viene autorizzato ad acquistare dalla Società « Nuova Anguissola - Società in accomandita semplice di ing. Franco Fedeli e C. », con sede in Milano, per il prezzo di lire 475.000.000 l'immobile costituito da un fabbricato ad uso abitazioni, uffici e box, sito in Milano alla via Orsini n. 18.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 17. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1967, n. **275**.

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 275. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare, dalla signora Villa Cesarina maritata Mauri, al prezzo di L. 12.200.000, l'appartamento di tre camere ed accessori, situato al primo piano del fabbricato che sorge in Lecco, via Cavour n. 78, da adibire a sede della dipendente Sezione di Lecco.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 8. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1966.

Approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33 e gli articoli 1, lettera *a*) e 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1246;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nel testo allegato al presente decreto, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1966

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1967
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 62

Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Stato di previsione delle spese

Art. 1.

Il progetto dello stato di previsione delle spese ripartito per capitoli, ed eventualmente per articoli, è predisposto a cura del Segretariato generale ed entro il 30 novembre di ciascun anno, previo esame del Collegio di cui all'art. 3 del presente regolamento è sottoposto dal presidente all'Assemblea per l'approvazione che deve aver luogo entro il 31 dicembre successivo.

Lo stato di previsione è comunicato al Parlamento entro trenta giorni dalla sua approvazione.

Chiusura dell'esercizio finanziario e rendiconto

Art. 2.

Il consuntivo di ciascun esercizio finanziario è predisposto a cura del Segretariato generale ed entro il 31 marzo di ciascun anno, previo esame del Collegio di cui all'art. 3 del presente regolamento, è sottoposto dal Presidente all'assemblea per l'approvazione che deve aver luogo entro il 30 aprile successivo.

Entro trenta giorni dall'approvazione dell'Assemblea il rendiconto delle spese, con i documenti giustificativi, è trasmesso alla Corte dei conti.

Nel rendiconto sono comprese le spese di competenza dell'anno accertate, pagate o rimaste da pagare, la gestione dei residui passivi degli esercizi anteriori e il conto totale dei residui passivi che si tramandano all'esercizio successivo. Al rendiconto è allegato il conto del patrimonio.

Sorveglianza della gestione

Art. 3.

Per la sorveglianza della gestione amministrativa e contabile l'Assemblea nomina un Collegio di tre membri, scegliendoli tra i componenti del Comitato di Presidenza di cui all'articolo 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 1958.

Gestione dei fondi assegnati

Art. 4.

Nei limiti dei singoli stanziamenti dello stato di previsione della spesa, il presidente provvede, mediante proprie determinazioni, alla gestione dei fondi.

Il presidente può delegare ai vice presidenti la firma di taluni atti di gestione.

Gli atti di esecuzione possono essere firmati dal segretario generale.

Art. 5.

I prelevamenti sull'assegnazione annuale sono autorizzati dal presidente su proposta del segretario generale nei limiti delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti in scadenza. Le somme prelevate sono assunte in carico dalla cassa.

Contratti e spese varie

Art. 6.

All'appalto e alla concessione dei lavori, delle provviste e dei servizi si provvede mediante asta pubblica o licitazione privata.

Con motivata determinazione del presidente, sentito il Collegio di cui all'art. 3, si può provvedere mediante trattativa privata nei casi di urgenza, ove l'oggetto del contratto non consenta il concorso di più offerenti, o si tratti di spese di tenue importo, o ricorrano altre speciali ragioni.

Art. 7.

I contratti sono redatti in forma pubblica amministrativa, salvo i casi in cui la legge consente il ricorso alla scrittura privato anche mediante scambio di corrispondenza.

Art. 8.

Per il rinnovamento delle attrezzature e dei materiali in dotazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il presidente, su proposta del segretario generale, sentito il Collegio di cui all'art. 3, può autorizzare la permuta di materiali non più utilizzabili o divenuti di onerosa manutenzione.

Art. 9.

I contratti devono avere durata e termini certi.

Essi sono firmati dal Presidente o, per sua delega, da un vice presidente.

L'assuntore è vincolato fin dal momento della aggiudicazione, quando il contratto sia stato preceduto da asta pubblica o licitazione privata, e dal momento della stipulazione del contratto o della sottoscrizione dell'atto di sottomissione, in caso di trattativa privata. Gli attti di aggiudicazione ed i contratti non sono obbligatori per il Consiglio, nè eseguibili fino a quando non siano approvati dal presidente.

Art. 10.

Per l'acquisto degli oggetti di cancelleria, per le spese occorrenti alla manutenzione dei locali, mobili, arredi e impianti tecnici e per ogni altra spesa necessaria ai vari servizi dell'Economato, per cui non si ritenga opportuna la forma del contratto, il presidente può autorizzare il segretario generale ad effettuare, per mezzo dell'Economato, erogazioni di importo non superiore a L. 100.000)centomila) di volta in volta, ai migliori prezzi correnti.

Art. 11.

Gli assuntori e fornitori debbono prestare, se richiesti, adeguata cauzione.

Art. 12.

I preventivi e gli atti di collaudo di lavori e forniture sono redatti o vistati da un funzionario tecnico del Genio civile o dell'Ufficio tecnico erariale, o del Provveditorato generale dello Stato, quando si tratti di contratti il cui importo superi L. 2.000.000 (due milioni).

Art. 13.

I lavori di importo non superiore a L. 1.000.000 (un milione) che per loro natura possono essere eseguiti in economia, sono autorizzati dal presidente, previo parere del Collegio di cui all'art. 3.

I lavori sono eseguiti a cura del Segretariato generale.

Art. 14.

Il presidente può autorizzare, nei limiti del relativo stanziamento, la erogazione di spese casuali e di rappresentanza.

Art. 15.

Le convenzioni, di cui all'art. 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, relative ad incarichi per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari, sono stipulate previa determinazione del Comitato di Presidenza, qualora la spesa non superi l'importo di L. 1.000.000 (un milione), e dell'Assemblea se la spesa sia di importo superiore.

La disposizione del precedente comma si applica, altresì, per le spese relative a convegni che siano organizzati dal Consiglio, o ai quali esso partecipi, ai fini di studi ed indagini connessi alla sua attività.

Art. 16.

Le missioni, in Italia e all'estero, di consiglieri e di dipendenti del Segretariato generale del Consiglio sono autorizzate dal presidente.

Art. 17.

E' istituita una Commissione di tre consiglieri, nominata dal presidente e presieduta da uno dei vice presidenti, per la sorveglianza della biblioteca del Consiglio.

La Commissione propone, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, gli acquisti delle pubblicazioni da destinare alla biblioteca.

Agli acquisti proposti dalla Commissione di cui al precedente comma e a quelli di pubblicazioni, occorrenti per lo svolgimento dei lavori degli Organi consiliari, si provvede con determinazione del presidente.

Servizi di amministrazione e contabilità

Art. 18.

L'Ufficio per l'amministrazione e la contabilità:

a) provvede alle spese ed alla tenuta delle scritture contabili relative alla gestione, alla consistenza patrimoniale, ai rilevamenti statistico-contabili. A tal fine debbono essere ad esso comunicati tutti gli atti che comunque abbiano riflessi finanziari e patrimoniali;

b) fornisce gli elementi occorrenti per la compilazione del conto consuntivo e prepara quelli occorrenti per la formazione dello stato di previsione delle spese;

c) vigila sul servizio di cassa e sulla gestione del fondo assegnato all'archivio;

d) predispone i provvedimenti per il prelevamento di somme dalla Tesoreria.

Il segretario generale riferisce al presidente su eventuali irregolarità riscontrate in sede di controllo delle spese.

Art. 19.

Ogni trimestre l'Ufficio di cui all'art. 18 compila la situazione riassuntiva delle spese, la quale è rimessa dal segretario generale al presidente e al Collegio per la sorveglianza della gestione amministrativa e contabile.

Art. 20.

L'Ufficio di cui all'art. 18 compie verifiche di cassa, accerta la regolare tenuta dei registri da parte del cassiere e ne riferisce al segretario generale.

Art. 21.

Il Collegio di cui all'art. 3 si riunisce periodicamente per esercitare il riscontro degli atti di spesa e per prendere conoscenza delle risultanze della gestione.

Esso può in qualunque momento compiere le verifiche previste dall'art. 20 e prendere conoscenza dei verbali di quelle compiute dall'Ufficio.

Servizio di cassa e di economato

Art. 22.

L'incarico di cassiere e quello di economo sono conferiti dal presidente su proposta del segretario generale ad impiegati del CNEL.

Art. 23.

Il cassiere effettua i prelevamenti dalla Tesoreria su richieste firmate dal presidente o, in sua assenza, da uno dei vice presidenti, e compie i pagamenti sulla base delle relative determinazioni.

Art. 24.

Il cassiere è responsabile delle operazioni di cassa e deve accertare la regolarità delle determinazioni di pagamento.

Egli è, altresì responsabile del numerario e di ogni altro valore che gli venga affidato.

Art. 25.

Il cassiere deve curare il sollecito pagamento delle somme dovute dal Consiglio, accertando, sotto la sua responsabilità la identità delle persone alle quali i pagamenti devono essere effettuati.

Qualora siano notificati atti giudiziari di opposizione o pignoramento, relativamente a somme per le quali sia stato emesso l'ordine di pagamento, il cassiere sospende il pagamento stesso, informandone il segretario generale per le relative decisioni.

Art. 26.

Il cassiere tiene:

a) un registro di carico e scarico delle determinazioni di prelievo dalla Tesoreria e di quelle di pagamento;

b) un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e di uscita dal quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa esistente all'inizio delle operazioni, i prelievi ed i pagamenti eseguiti nella giornata ed il fondo di cassa esistente alla chiusura della cassa;

c) un registro dei valori e dei titoli in deposito.

Art. 27.

Il denaro ed i valori debbono sessere custoditi in cassaforte.

Non possono essere depositati in cassaforte denaro, titoli e oggetti di valore che non siano di pertinenza del Consiglio.

Art. 28.

Il cassiere compila settimanalmente la situazione di cassa su apposito modulo e ne rimette copia all'Ufficio di cui all'art. 18, che ne riferisce al segretario generale.

Art. 29.

Al cassiere è affidato un fondo di cassa di importo non superiore a L. 200.00 (duecentomila) eventualmente reintegrabili, per le minute spese autorizzate dal presidente o da uno dei vice presidenti o dal segretario generale.

All'archivio è affidato un fondo non superiore a L. 200.000 (duecentomila) per le spese di affrancatura e spedizione della corrispondenza della Presidenza e degli uffici del Consiglio.

Delle gestioni dei fondi suddetti i responsabili devono dare annualmente il rendiconto all'Ufficio di cui all'art. 18, che provvede a rimetterli al segretario generale per il visto d'approvazione.

Art. 30.

L'economo provvede, secondo le disposizioni impartite dal segretario generale, alla manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione al Consiglio e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati.

Art. 31.

L'economo tiene:

a) un registro d'inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione al Consiglio;

b) un registro di carico e scarico per il materiale di facile consumo.

Art. 32.

Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 1967.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORO

(5192)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1966.

Approvazione del regolamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro concernente le indennità spettanti al presidente, ai vicepresidenti ed ai consiglieri del Consiglio stesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33 e gli articoli 1, lettera *b*) e 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1246;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato il regolamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro concernente le indennità spettanti al presidente, ai vicepresidenti ed ai consiglieri del C.N.E.L., nel testo allegato al presente decreto, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma addì 17 dicembre 1966

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1967
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 63

Regolamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, concernente le indennità spettanti al presidente, ai vicepresidenti ed ai consiglieri del CNEL.

Art. 1.

Ai consiglieri spetta, per la partecipazione ad ogni seduta dell'Assemblea, di Commissioni ed altri Organi collegiali del Consiglio, e per non più di due sedute giornaliere, una diaria di presenza di lire 15.000.

Ai consiglieri spetta, altresì, un rimborso forfettario mensile di L. 60.000 per le spese di corrispondenza, locomozione urbana e acquisto pubblicazioni specializzate.

Alle persone invitate alle sedute a norma dell'art. 15, secondo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, spetta una diaria di presenza di L. 10.000.

Art. 2.

Ai consiglieri residenti fuori Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio, nonchè delle spese di soggiorno nella misura forfettaria di L. 10.000 per ogni giornata, o frazione di giornata superiore alle otto ore, di permanenza fuori della loro residenza.

Il trattamento previsto nel precedente comma spetta altresì alle persone di cui al terzo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Ai consiglieri che si recano in missione per conto del Consiglio spetta, per ogni giornata o frazione di giornata superiore alle otto ore, una indennità commisurata all'importo di una diaria di presenza, oltre il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, ai sensi del precedente art. 2.

Per i consiglieri che si recano in missione all'estero il rimborso delle spese di soggiorno può essere aumentato, fino ad un importo massimo forfettario di L. 20.000, in relazione alla durata della missione e al Paese in cui essa è svolta.

Art. 4.

L'indennità di carica prevista per il presidente dall'art. 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, è commisurata al trattamento economico complessivo spettante ai presidenti degli altri Organi ausiliari dello Stato, previsti dall'art. 100 della Costituzione.

L'indennità di carica prevista dalla stessa norma per i vicepresidenti è stabilita in una misura mensile pari all'importo di 25 diarie di presenza.

Al presidente ed ai vicepresidenti che si recano in missione per conto del Consiglio spetta lo stesso trattamento previsto per i consiglieri dal precedente art. 3.

Art. 5.

Le determinazioni adottate dagli organi del CNEL prima della entrata in vigore del presente regolamento e che abbiano dato luogo a spese sono soggette a convalida mediante speciale deliberazione dell'Assemblea.

Di tutte tali spese sino al 31 dicembre 1966, sarà formato e presentato un unico conto consuntivo a norma dell'art. 1 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, e del presente regolamento.

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

(5193)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1967.

Costituzione della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Regione della Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1147;

Vista la nota n. M/1415 in data 21 febbraio 1967, con la quale il Ministro per l'interno — sentiti, ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati e il Consiglio di amministrazione del personale — ha messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per assumere le funzioni di presidente effettivo e di membro effettivo della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Regione della Sardegna e per il conseguente collocamento fuori ruolo, rispettivamente il vice prefetto dott. Mugoni Pietro ed il vice prefetto ispettore dott. Sassu Sergio;

Viste le deliberazioni in data 6 e 20 aprile 1967 del Consiglio regionale della Sardegna, con le quali sono stati designati, per la nomina a membri effettivi e a membri supplenti della predetta sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale, i seguenti cittadini:

Frau avv. Agostino, membro effettivo;
Pinna Vistoso avv. Antonio, membro effettivo;
Pintor dott. Efisio, membro effettivo;
Fara avv. Raimondo, membro supplente;
Gallus avv. Lazzaro, membro supplente;
Massidda avv. Nunzio, membro supplente;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, con sede presso la prefettura di Cagliari, la sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Regione della Sardegna.

Art. 2.

Con decorrenza dalla data del presente decreto e per il periodo di cinque anni, la Sezione è così composta:

Mugoni dott. Pietro, vice prefetto, presidente;

Frau avv. Agostino, Pinna Vistoso avv. Antonio e Pintor dott. Efisio, designati dal Consiglio regionale della Sardegna, membri;

Sassu dott. Sergio, vice prefetto ispettore, membro;

Fara avv. Raimondo, Gallus avv. Lazzaro e Massidda avv. Nunzio, designati dal Consiglio regionale della Sardegna, membri supplenti.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1967

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1967
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 191

(5221)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Spoleto (Perugia).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nelle elezioni svoltesi il 27 novembre 1966 nel comune di Spoleto — al quale la legge assegna 40 seggi consiliari — nessuna delle liste concorrenti ottenne la maggioranza assoluta.

Venutasi, poi, a determinare, in seno all'Organo consiliare, la contrapposizione di schieramenti minoritari, ne è conseguita l'impossibilità, nonostante gli interventi del prefetto, di fare luogo all'elezione degli Organi di amministrazione.

Infatti, il predetto Consiglio, nella sua prima adunanza del 9 gennaio c. a., dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, dovette costatare l'inutilità di procedere nello svolgimento dell'ordine del giorno, rinviando, pertanto, la seduta al 18 successivo.

Peraltro, nelle tre prescritte votazioni (due libere ed una di ballottaggio) svoltesi in questa adunanza, nessuno dei consiglieri conseguì il prescritto quorum dei voti (21 su 40).

La seduta indetta in seconda convocazione per il 26 gennaio c. a. andò addirittura deserta, essendovi intervenuta soltanto la metà dei consiglieri in carica.

Il prefetto, allora, ritenne di dovere richiamare l'attenzione del Consiglio sull'inderogabile esigenza di far luogo all'elezione degli Organi ordinari di amministrazione e, all'uopo, sollecitò una nuova convocazione dell'Organo consiliare preavvertendo che, nell'eventualità di persistente carenza, sarebbe stato necessario dare inizio alla procedura per lo scioglimento previsto dall'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale.

Malgrado tale intervento monitorio, fatto notificare ai singoli consiglieri, l'adunanza consiliare, indetta per il 9 febbraio c. a., andò deserta, per l'assenza di venti membri.

Il prefetto riconvocò, d'ufficio, il Consiglio comunale, rinnovando, per l'ultima volta, l'avvertimento, notificato ai singoli consiglieri, circa le determinazioni che sarebbero state imposte, ai fini dello scioglimento di quell'Organo, dalla perdurante inadempienza di esso in ordine ai predetti essenziali obblighi di legge.

Ma anche tale estremo tentativo non ebbe l'esito voluto, in quanto l'adunanza consiliare convocata per il 16 febbraio u. s., andò deserta, essendovi intervenuti soltanto 19 consiglieri.

L'incapacità funzionale ripetutamente manifestata dalla civica Assemblea nonchè la inconciliabilità dei contrapposti schieramenti consiliari, ribadita dalla metà dei membri, indussero il prefetto a ritenere inutile ogni ulteriore esperimento ed a proporre, pertanto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio comunale, disponendone, frattanto, la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il suddetto Consiglio comunale, malgrado il formale richiamo del prefetto, ha persistito nel violare precisi ed essenziali obblighi prescritti dalla legge — quali sono quelli sindacati, relativi all'elezione del sindaco e della Giunta municipale — e che la conseguente paralisi funzionale che ha colpito l'Organo consiliare costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, si ravvisa la necessità di ricorrere al provvedimento proposto al fine di ovviare, in modo risolutivo, alla suesposta situazione antigiuridica.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 5 aprile 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Spoleto ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del dott. Armando Martissa, vice prefetto.

Roma, addì 27 aprile 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del prefetto, il Consiglio comunale di Spoleto non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 5 aprile 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Spoleto (Perugia) è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto, dott. Armando Martissa, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1967

SARAGAT

TAVIANI

(5197)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1967.

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare un Magazzino generale concessa al Monte di Bologna con decreto ministeriale 29 aprile 1959 ed autorizzazione alla Società « Frigoriferi generali - Modena - Società in nome collettivo di Carlo e Alberto Adami » ad esercitare un Magazzino generale in Modena.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo

regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1959, con il quale il Monte di Bologna, con sede in Bologna, fu autorizzato ad esercitare in Modena, via Soli n. 11, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza con cui la Società « Frigoriferi generali - Modena - Società in nome collettivo di Carlo e Alberto Adami », con sede in Modena, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere negli stessi locali costituenti il suaccennato Magazzino generale del Monte di Bologna, locali di proprietà dei soci Carlo e Alberto Adami che, per finita locazione, sono stati lasciati liberi dal Monte di Bologna, locatario;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena con la deliberazione n. 332, del 21 settembre 1966;

Vista la dichiarazione in data 22 gennaio 1967, con cui la Società ha rinunciato ad utilizzare lo spazio scoperto distinto nelle planimetrie presentate a corredo dell'istanza con la lettera « P »;

Considerato che la Società si è impegnata di assumere a proprio carico le spese per il servizio doganale e per la vigilanza;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione ad esercitare in Modena, via Soli n. 11, un Magazzino generale, concessa al Monte di Bologna con decreto ministeriale 29 aprile 1959.

Art. 2.

La Società « Frigoriferi generali - Modena - Società in nome collettivo di Carlo e Alberto Adami », con sede in Modena, è autorizzata ad istituire ed esercitare un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, in Modena, via Soli n. 11.

I locali di detto Magazzino generale — meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo della istanza indicata nelle premesse del presente decreto — sono compresi in tre immobili che coprono complessivamente una superficie di mq. 4720.

Le merci estere possono essere depositate nelle celle frigorifere distinte nelle suindicate planimetrie con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 17, e nei locali distinti con le lettere *A*, *L* ed *M*.

Art. 3.

Per le operazioni di deposito effettuate nel predetto Magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena con la deliberazione n. 332, del 21 settembre 1966.

L'ammontare della cauzione che la Società « Frigoriferi generali - Modena - Società in nome collettivo di Carlo e Alberto Adami » deve prestare per l'esercizio del Magazzino generale è determinata in L. 5.000.000 (cinquemilioni), salvo successive determinazioni.

Art. 4.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1967

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
PICARDI

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(5196)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1967.

Revoca nei confronti della ditta « Kelemata » S.p.A. delle autorizzazioni a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Torino, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 18 ottobre 1951, 30 gennaio 1956, n. 414, ed in data 2 agosto 1958, n. 2317, con i quali la ditta Kelemata fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Torino, via Berthollet n. 46, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nelle forme farmaceutiche: pastigliaggi in genere, granulati, sciroppi, pomate, compresse, confetti, supposte e miscele di erbe;

Vista la comunicazione in data 21 marzo 1967 con la quale il curatore fallimentare della ditta suindicata ha dichiarato che la ditta stessa a seguito della cessazione definitiva della attività farmaceutica nella propria officina, causa fallimento, intende rinunziare alle autorizzazioni concesse con i decreti A.C.I.S. indicati nelle premesse;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422 e l'art. 164 del predetto testo unico;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407, e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate nei confronti della ditta « Kelemata » S.p.A. le autorizzazioni a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Torino, via Berthollet, 46, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici, concesse con i decreti commissariali in data 18 ottobre 1951, 30 gennaio 1956, n. 414 ed in data 2 agosto 1958, n. 2317.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 aprile 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(4813)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « A. Cairoli » di Pavia, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia n. 50172 del 7 febbraio 1967, il preside dell'Istituto magistrale statale di Pavia, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è stato autorizzato ad accettare dai professori ed alunni la somma di L. 100.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Prof. Giulia Suali Giovagnoli ».

(4959)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo classico statale « Govone » di Alba, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Cuneo numero 5954-8-14-5 del 21 febbraio 1967, il preside del Liceo classico statale « Govone » di Alba, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla signora Albertini Margherita la somma di L. 2.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Gen. Giuseppe Govone ».

(4962)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Quintarelli Giuliano, nato a Venezia il 13 gennaio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Bologna il 4 marzo 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

Il dott. Losappio Massimo, nato a Capua (Napoli) il 18 marzo 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Firenze il 15 novembre 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze

Il dott. Ivanov Alessandro, nato a Rostov sul Don (Russia) il 27 giugno 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso l'Università di Padova il 15 giugno 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(5001)

Diffida per smarrimento di diploma originale di ostetrica

La signorina Augusto Caterina, nata a Napoli il 14 marzo 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di ostetrica, conseguito presso l'Università di Napoli il 5 dicembre 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(5002)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1967 (Registro n. 26 Pubblica istruzione, foglio n. 39), è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 4 agosto 1964 dal dott. Ago Vincenzo avverso la decisione della Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante presso il Provveditorato agli studi di Caserta, del 30 luglio 1964, reiettiva dei ricorsi gerarchici dal medesimo proposti avverso le graduatorie provinciali per gli incarichi e le supplenze.

(4958)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventinove Società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 aprile 1967 le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa Consorzio provinciale del Taleggio, con sede in Bergamo, costituita per rogito Colombo in data 9 marzo 1960, repertorio n. 8284;

2) Società cooperativa edilizia Domus Pacis, con sede in Bergamo, costituita per rogito Patanè in data 25 novembre 1963, repertorio n. 8023;

3) Società cooperativa edilizia Diavoli Rossi, con sede in Brescia, costituita per rogito Bonardi in data 20 dicembre 1961, repertorio n. 2240;

4) Società cooperativa agricola Valle Giralda, con sede in Caprile di Codigoro (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 13 maggio 1960, repertorio n. 37120;

5) Società cooperativa di abitazione « La Costruttrice », con sede in Ferrara, costituita per rogito Risso in data 13 marzo 1954, repertorio n. 12460;

6) Società cooperativa edile Domus Mea, con sede in Ferrara, costituita per rogito Consoli in data 8 aprile 1953, repertorio n. 15468;

7) Società cooperativa autonoma per lavori manutenzione zuccherifici, con sede in Ferrara, costituita per rogito Intorre in data 17 ottobre 1953, repertorio n. 11610;

8) Società cooperativa rastrellatori mine, con sede in Ferrara, costituita per rogito Rivani in data 27 giugno 1946, repertorio n. 9602;

9) Società cooperativa « Semper ad Maiora », con sede in Ferrara, costituita per rogito Risso in data 5 aprile 1954, repertorio n. 12686;

10) Società cooperativa Costruzioni Edili e Agricola fra i Reduci di Ostellato C.E.A.R.O., con sede in Ostellato (Ferrara), costituita per rogito Intorre in data 22 settembre 1946, repertorio n. 2055;

11) Società cooperativa Gargiolai, con sede in Reno Centese (Ferrara), costituita per rogito Intorre in data 25 settembre 1947, repertorio n. 2861;

12) Società cooperativa « Alleanza di Tresigallo », con sede in Tresigallo (Ferrara), costituita per rogito Bertelli in data 11 febbraio 1964, repertorio n. 41991;

13) Società cooperativa muratori « Gabriele Bertazzolo », con sede in Governolo di Roncoferrato (Mantova), costituita per rogito Morari Amos in data 29 giugno 1946, repertorio n. 10227;

14) Società cooperativa edilizia Santa Teresa, con sede in Milano, costituita per rogito Califaris in data 20 ottobre 1955, repertorio n. 12395;

15) Società cooperativa edilizia impiegati milanesi, con sede in Milano, costituita per rogito Galvano in data 15 febbraio 1963, repertorio n. 4784;

16) Società cooperativa edilizia Aretusa, con sede in Milano, costituita per rogito Serpi in data 17 novembre 1953, repertorio n. 14196;

17) Società cooperativa di produzione e lavoro fra operai sassaioli, sterratori e muratori, con sede in Anguillara Veneta (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 24 maggio 1960, repertorio n. 5782;

18) Società cooperativa edilizia Ferrovieri dello Stato (CO.E.FER.S.), con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 12 febbraio 1954, repertorio n. 3956;

19) Società cooperativa edilizia « Giunturna », con sede in Padova, costituita per rogito Foratti in data 6 novembre 1958, repertorio n. 31033;

20) Società cooperativa edilizia « Domus Florum », con sede in Padova, costituita per rogito Todeschini in data 27 marzo 1963, repertorio n. 33615;

21) Società cooperativa agricola monta taurina di Torreselle e Levada, con sede in Torreselle di Piombino Dese (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 12 febbraio 1950, repertorio n. 19986;

22) Società cooperativa edilizia « Arda », con sede in Castell'Arquato (Piacenza), costituita per rogito Astrua in data 30 ottobre 1953, repertorio n. 23940;

23) Società cooperativa fra coltivatori diretti e braccianti agricoli « La Nostra Speranza », con sede in San Giuliano di Castelvetro Piacentino (Piacenza), costituita per rogito Astrua in data 22 gennaio 1961, repertorio n. 13459;

24) Società cooperativa edilizia « Ausonia », con sede in Savona, costituita per rogito Giacardi in data 29 marzo 1955, repertorio n. 3608;

25) Società cooperativa agricola « Castel Roganzuol », con sede in Castel Roganzuol di San Fior (Treviso), costituita per rogito Fiorentini in data 28 maggio 1960, repertorio n. 18972;

26) Società cooperativa agricola « Agricola di Lago », con sede in Lago di Revine (Treviso), costituita per rogito Fiorentini in data 2 aprile 1960, repertorio n. 19095;

27) Società cooperativa agricola « Bellona », con sede in Montebelluna (Treviso), costituita per rogito Chiavacci in data 22 agosto 1960, repertorio n. 19409;

28) Società cooperativa agricola « San Martino di Colle Umberto », con sede in San Martino di Colle Umberto (Treviso), costituita per rogito Fiorentini in data 10 dicembre 1960, repertorio n. 20097;

29) Società cooperativa edilizia « Cesen Valdobbiadene », con sede in Valdobbiadene (Treviso), costituita per rogito Banchieri in data 9 gennaio 1960, repertorio n. 6564.

(4914)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 Mod. 241 — Data: 9 agosto 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Loiacono Angela di Giuseppe in Papa — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 43.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 444 Mod. 241 — Data: 23 novembre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Milano — Intestazione: Borsellino Rosa — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 12.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 aprile 1967

(4619) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 91

Corso dei cambi del 15 maggio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,44	624,35	624,40	624,41	624,35	624,40	624,40	624,41	624,40	—
$ Can.	576,88	576,75	577,10	576,70	576,70	576,70	576,80	576,70	576,70	—
Fr. Sv.	144,72	144,68	144,74	144,63	144,70	144,72	144,75	144,63	144,72	—
Kr. D.	90,29	90,23	90,28	90,25	90,25	90,28	90,26	90,25	90,23	—
Kr. N.	87,36	87,33	87,35	87,34	87,40	87,37	87,34	87,34	87,37	—
Kr. Sv.	121,15	121,10	121,15	121,15	121,20	121,16	121,155	121,15	121,16	—
Fol.	173,16	173,08	173,16	173,135	173,20	173,13	173,14	173,135	173,13	—
Fr. B.	12,58	12,578	12,5750	12,58125	12,585	12,58	12,579	12,58125	12,58	—
Franco francese	127 —	126,80	126,86	126,84	126,80	126,82	126,77	126,84	126,83	—
Lst.	1746,90	1746,25	1746,60	1746,60	1746,25	1746,55	1746,50	1746,60	1746,55	—
Dm. occ.	157 —	157,93	157 —	156,99	156,95	156,93	156,94	156,99	156,94	—
Scell. Austr.	24,17	24,16	24,17	24,17	24,15	24,17	24,1685	24,17	24,17	—
Escudo Port.	21,80	21,80	21,7850	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	—
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,41	10,4115	10,42	10,41	10,4095	10,4115	10,41	—

Media dei titoli del 15 maggio 1967

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 maggio 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,405
1 Dollaro canadese	576,75
1 Franco svizzero	144,74
1 Corona danese	90,255
1 Corona norvegese	87,34
1 Corona svedese	121,152
1 Fiorino olandese	173,137
1 Franco belga	12,58
1 Franco francese	126,805
1 Lira sterlina	1746,55
1 Marco germanico	156,965
1 Scellino austriaco	24,169
1 Escudo Port.	21,80
1 Peseta Sp.	10,41

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

Corso dei cambi del 16 maggio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,41	624,40	624,42	624,47	624,45	624,40	624,42	624,47	624,41	624,42
$ Can.	576,78	576,65	577 —	576,70	576,60	576,70	576,77	576,70	576,70	576,75
Fr. Sv.	144,72	144,72	144,7375	144,725	144,70	144,72	144,71	144,725	144,73	144,70
Kr. D.	90,26	90,25	90,24	90,225	90,25	90,28	90,215	90,225	90,25	90,24
Kr. N.	87,35	87,35	87,35	87,355	87,40	87,37	87,34	87,355	87,34	87,33
Kr. Sv.	121,15	121,16	121,15	121,17	121,20	121,16	121,16	121,17	121,15	121,12
Fol.	173,12	173,10	173,12	173,125	173,20	173,13	173,105	173,125	173,13	173,10
Fr. B.	12,58	12,58	12,5850	12,5815	12,58	12,58	12,581	12,5815	12,58	12,58
Franco francese	126,81	126,80	126,88	127,145	126,85	126,82	126,82	127,145	126,84	126,80
Lst.	1746,56	1746 —	1745,70	1745,675	1745,75	1746,55	1745,45	1745,675	1746,60	1746 —
Dm. occ.	156,95	156,97	156,975	156,005	156,95	156,93	157 —	156,005	156,99	156,95
Scell. Austr.	24,17	24,16	24,1725	24,17125	24,15	24,17	24,17125	24,17125	24,17	24,17
Escudo Port.	21,90	21,80	21,78	21,81	21,80	21,80	21,78	21,81	21,80	21,80
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,41	10,4120	10,42	10,41	10,4075	10,4120	10,41	10,41

Media dei titoli del 16 maggio 1967

Rendita 5 % 1935	103,375
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 maggio 1967

1 Dollaro USA	624,445
1 Dollaro canadese	576,735
1 Franco svizzero	144,712
1 Corona danese	90,22
1 Corona norvegese	87,347
1 Corona svedese	121,165
1 Fiorino olandese	173,115
1 Franco belga	12,581
1 Franco francese	126,832
1 Lira sterlina	1745,562
1 Marco germanico	157,002
1 Scellino austriaco	24,171
1 Escudo Port.	21,795
1 Peseta Sp.	10,41

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 3 marzo 1967, n. 6406/4310, registrato alla Corte dei conti in data 31 marzo 1967, registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 328, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 42.517.298 (lire quarantaduemilionicinquecentodiciassettemiladuecentonovantotto), l'indennità per i terreni — considerati al netto delle particelle n. 1 parte (Ha. 27.75.36), n. 16 e n. 2, del foglio di mappa 3, di complessivi Ha. 35.62.16 per le quali sarà provveduto successivamente — espropriati in agro del comune di Umbriatico (Catanzaro), della superficie di ettari 1065.86.98, nei confronti della ditta BERLINGIERI Giulio fu Pietro, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 22 settembre 1950, n. 771, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950 (Supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 21.385.000, già liquidato con decreto ministeriale 29 maggio 1959, n. 5830/3734 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 18 luglio 1959) — nella misura di L. 21.132.298.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 17.153.003 (lire diciassettemilionicentocinquantatremilatre).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 38.280.000 (lire trentottomilioniduecentottantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70).

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1967.

(4202)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ferrara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1967 il comune di Ferrara viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5028)

Autorizzazione alla provincia di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1967, la provincia di Forlì viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.001.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5029)

Autorizzazione al comune di Velletri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1967 il comune di Velletri (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 441.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5030)

Autorizzazione al comune di Rocca di Mezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1967 il comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.594.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la sommini strazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5031)

Autorizzazione al comune di Ilbono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1967 il comune di Ilbono (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.047.552, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5032)

Autorizzazione al comune di Bari Sardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1967 il comune di Bari Sardo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5033)

Autorizzazione al comune di Escolca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1967 il comune di Escolca (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.614.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5034)

Autorizzazione al comune di Villa San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1967 il comune di Villa San Pietro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5035)

Autorizzazione al comune di Melicucco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1967 il comune di Melicucco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.065.028, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5036)

Autorizzazione al comune di Pazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1967 il comune di Pazzano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.926.491, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5037)

Autorizzazione al comune di Urbisaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1967 il comune di Urbisaglia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.736.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5038)

Autorizzazione al comune di Costacciaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1967 il comune di Costacciaro (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.938.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5039)

Autorizzazione al comune di Montecassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1967 il comune di Montecassiano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 17.022.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5040)

Autorizzazione al comune di Gualdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1967 il comune di Gualdo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.179.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5041)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e successive integrazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Considerato che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei duecentocinquanta posti di organico disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile e cioè venticinque, sono stati accantonati per il concorso riservato agli assistenti universitari ordinari, da bandire entro il mese di gennaio 1967;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova nella carriera tecnica direttiva del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Genio civile.

A termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, i posti riservati agli assistenti universitari ordinari, di cui alle premesse, che eventualmente rimangono scoperti, saranno conferiti agli idonei del presente concorso.

A termini dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, un decimo dei posti di cui al presente bando (cioè dieci) è riservato a favore dei candidati che abbiano superato la prova scritta facoltativa di lingua tedesca e siano risultati idonei nelle prove obbligatorie.

I posti di cui al comma precedente saranno conferiti agli idonei del presente concorso qualora non venissero ricoperti, in tutto o in parte, dai candidati a favore dei quali la riserva è posta.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi allegato n. 3), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;
c) il possesso della cittadinanza italiana
d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;
f) il possesso della laurea in ingegneria, con l'indicazione dell'Università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico, nonchè il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;
g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;
i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;
l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
m) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;
n) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese, sosterranno la prova nello stesso giorno, consistente in una traduzione in italiano dalle lingue che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esso.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono acquisti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio e mutilati e invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alla lista di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1958, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostrerranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1966
Registro n. 24, foglio n. 310

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiaggie.

4) *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazioni civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 24 novembre 1966

Il Ministro: MANCINI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (prov. di . . . . . .) il . . . residente in . . . . (prov. di . . .) via . . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a cento posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Corpo del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè: . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . in data . .,

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . (5);

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . . presso il quale è stato assunto il . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova scritta facoltativa di lingua (inglese o tedesca).

Data . . . . . .

Firma . . . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

1) di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa o dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni isolate, di terrorismo o di sevizie;

2) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposisizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, di mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio o di mutilato od invalido civile o di mutilati od invalido del lavoro, o di orfano o vedova di caduto sul lavoro o di vedova o di orfano di guerra o di vedova o di orfano di caduto per cause di servizio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare ed abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa, detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, il limite massimo di età è aumentato, nei confronti degli

assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e nei confronti degli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè non sia superato complessivamente il 40° anno di età.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) per i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio: libretto di pensione privilegiata ordinaria e l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci dalla prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o colletive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

10) per i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello Stato civile attestante che il genitore fruisce di pensione;

11) per gli orfani dei caduti per servizio: il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazioneda cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

12) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: un certificato della competente autorità israelitica;

14) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

15) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

16) per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

17) per le vedove dei caduti per causa di servizio la dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

18) per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione nel rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa Associazione nazionale;

19) per gli assistenti universitari un certificato del rettore dell'Università.

(10661)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1966, registro n. 10 Sanità, foglio n. 122, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato pertanto che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori predetti risultano attualmente disponibili due posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in chimica od in chimica industriale, conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32;

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso Università od Istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate. Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato Ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la lingua straniera di cui al successivo art. 6 ai fini della prova orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) Tema di chimica generale scelto fra uno dei seguenti argomenti: il legame chimico; proprietà generali dei gas; proprietà generali delle soluzioni; equilibrio chimico; acidi e basi; conducibilità elettrolitica delle soluzioni acquose; potenziali di ossido-riduzione; misura del pH; termochimica.

2) Tema di chimica bromatologica e di tecnologia alimentare scelto fra uno dei seguenti argomenti: acqua potabile; latte e derivati; vini; oli vegetali; conserve alimentari vegetali; cereali e derivati (farine, pane, paste alimentari).

3) Tema di analisi chimica bromatologica scelto fra uno dei seguenti argomenti: acqua potabile; vini; latte e derivati; oli vegetali; conserve alimentari vegetali; cereali e derivati (farine, pane, paste alimentari).

B) *Prove pratiche*:

1) Analisi chimica qualitativa: ricerca dei cationi e degli anioni in un miscuglio; il numero complessivo dei cationi e degli anioni non deve essere superiore a dodici nè inferiore a dieci. Sono escluse le terre rare.

2) Analisi chimica quantitativa: dosaggio di due componenti di una miscela di sali inorganici.

C) *Prova orale*:

Cultura nei campi della chimica indicati nelle prove scritte e nelle prove pratiche.

Legislazione sanitaria italiana relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle sostanze alimentari e delle bevande.

Lettura e traduzione all'impronta di un brano di chimica analitica da una lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese e tedesco.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti ottenuti nelle prove pratiche e il voto riportato in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare numero 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essa organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente Comitato povinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato della Amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *e*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, numero 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'Ammi-

nistrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7 lett. *D*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente;

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1967
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 47

(3936)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trenta posti di assistente sanitaria visitatrice di 3ª classe in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie visitatrici del Ministero della sanità.

Si comunica che con decreto in data 8 maggio 1967, è stato fissato nei giorni 7 e 8 giugno 1967 con inizio alle ore 8,30, il diario delle prove scritte del concorso per esami a trenta posti di assistente sanitaria visitatrice di 3ª classe in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie visitatrici del Ministero della sanità, presso la sala del Consiglio superiore di sanità del Ministero della sanità, viale dell'Industria, Roma - EUR.

(5136)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a quarantasette posti di ufficiale tecnico di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle officine postelegrafoniche (tabella O) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le prove scritte del concorso per esame a quarantasette posti di ufficiale tecnico di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle officine postelegrafiche (tabella *O*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 6 marzo 1965, n. 1537, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo dello Sport, viale dell'Umanesimo (EUR), nei giorni 7 e 8 giugno 1967, alle ore otto.

(5135)

MINISTERO DELLA DIFESA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1966, registro n. 56 Difesa-Esercito, foglio n. 6, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1966, è costituita come appresso:

Gen. di brig. in s.p.e. Marino Emanuele, presidente;
Col. f. s.p.e. (RN) De Nicolo Nicola, membro;
Col. a. s.p. a d. Crescio Luigi, membro;
Col. g. (t) s.p. a d. Alloni Raimondo, membro;
Ten. col. f. (b) s.p.e. (RN) Pinto Giuseppe, membro;
Col a. s.p.e. (RN) Rolando Ettore, membro supplente;
Ten. col. f. s.p.e. (RN) Perna Matteo, membro supplente;
Consigliere 1ª classe Pitti dott. Giuseppe, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1967
Registro n. 44 *Esercito, foglio n.* 47

(5098)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai sottufficiali in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1966, registro n. 56 Difesa-Esercito, foglio n. 6, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai sottufficiali in servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente del ruolo unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1966, è costituita come appresso:

Gen. brig. s.p.e. Ottaviani Francesco, presidente;
Colonnello g. (t) s.p.a.d. Venditti Ferdinando, membro;
Colonnello f. s.p.a.d. Delli Colli Mario, membro;
Ten. col. a. s.p.e. (R.N.) Romito Giorgio, membro;
Ten. col. f. s.p.e. (R.N.) D'Alessio Bonaventura, membro;
Colonnello g. s.p.e. (R.N.) Rappazzo Rosario, membro supplente;
Ten. col. a. s.p.e. (R.N.) Ceppo Lorenzo, membro supplente;
Direttore di sezione Alonzo dott. Attilio, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1967
Registro n. 44 *Esercito, foglio n.* 46.

(5099)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per i trenta posti riservati al Compartimento di Venezia nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi settecentoquaranta posti di cantoniere in prova.

Nel Bollettino ufficiale dele Ferrovie dello Stato n. 7 del 15 aprile 1967, (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 settembre 1966, n. 7301, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i trenta posti riservati al Compartimento di Venezia nel pubblico concorso a complessivi settecentoquaranta posti di cantoniere in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2741.

(4924)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per merito distinto, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, a posti di insegnante di plastica nelle Scuole d'arte disponibili al 1° ottobre 1964.

Nel n. 15 del Bollettino ufficiale - parte II - del Ministero della pubblica istruzione, in data 13 aprile 1967, sono stati pubblicati la relazione della Commissione giudicatrice ed i risultati del concorso per merito distinto, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, a posti di insegnante di plastica nelle Scuole d'arte, disponibili al 1° ottobre 1964.

(5013)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.